COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

41.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 17 MARZO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BUCALOSSI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **CACCIATORE**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Senatori DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifica all'articolo 97 del codice civile, concernente i documenti per le pubblicazioni matrimoniali (*Approvata dal Senato*) (1585) 537

PRESIDENTE 537, 541, 542, 543

ASSANTE 540

CACCIATORE 538, 540, 543

CASTELLI 538, 539, 540, 543

CAVALIERE 540

COCCO MARIA 538, 540

LOSPINOSO SEVERINI 541

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore* . . 538, 539, 540, 542, 543

MUSOTTO 541

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 541, 543

RE GIUSEPPINA 539

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione*):

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (2126);

PINTUS: Disposizioni in materia di protesto di cambiale e di altri titoli (952);

MICHELI PIETRO: Modifica alle norme in materia di imposta sul bollo per la cambiale ed in materia di onorari e compensi dei pubblici ufficiali per la levata del protesto (1004);

MICHELI PIETRO ed altri: Disposizioni in materia di protesti cambiari (1384);

CAVALLARI ed altri: Modificazione alla legge 12 febbraio 1955, n. 79, concernente la pubblicazione dei protesti cambiari (2451) 544

PRESIDENTE 544, 545

CASTELLI, *Relatore* 544, 545

COCCIA 544, 545

DI NARDO FERDINANDO 545

LOSPINOSO SEVERINI 545

VASSALLI 545

Votazione segreta:

PRESIDENTE 545

La seduta comincia alle 10.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Dal Canton Maria Pia ed altri: Modifica dell'articolo 97 del codice civile, concernente i documenti per le pubblicazioni matrimoniali *(Approvata dal Senato)* (1585).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Dal Canton Ma-

ria Pia ed altri, già approvata dal Senato: « Modifica dell'articolo 97 del codice civile, concernente i documenti per le pubblicazioni matrimoniali ».

Come i colleghi ricorderanno, nelle sedute del 10 dicembre 1969 e del 22 aprile 1970 si prospettò l'opportunità di modificare il testo approvato dal Senato sia nel senso di non richiedere, per le pubblicazioni matrimoniali, la presentazione di documenti da cui possa risultare la qualità di figlio illegittimo o abbandonato, sia in modo da alleggerire il lavoro dell'ufficiale di stato civile.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Ritorniamo dopo diverse sedute ad esaminare un problema sul quale sono state sollevate alcune perplessità che hanno comportato da parte di qualche membro della Commissione delle proposte concrete di modifica.

Innanzitutto è stata prospettata la necessità di evitare che coloro che richiedono la pubblicazione matrimoniale debbano sopportare, nel caso in cui siano figli illegittimi o abbandonati o adottati, dei disagi di ordine psicologico a causa della loro condizione familiare. A tal proposito si è ritenuto opportuno presentare un emendamento volto ad abolire le parole « e la loro condizione di famiglia » poste alla fine del primo alinea, in quanto mantenendole si pregiudicherebbe lo scopo dell'intera proposta di legge, la quale vuole appunto evitare che si menzioni in qualche modo lo stato eventuale di figlio illegittimo o adottato di uno o entrambi i nubendi.

In secondo luogo appare necessario modificare il secondo alinea dell'articolo unico nel senso di impegnare i nubendi con una dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile, sotto la loro responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio. Questo il tenore di un emendamento da me redatto. Altri hanno invece suggerito di prevedere una dichiarazione resa dai genitori anziché dai nubendi relativamente all'assenza di impedimenti, in mancanza della quale lo ufficiale di stato civile accerterebbe d'ufficio, mediante l'esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza stessa.

Questa seconda formulazione, predisposta dal collega Castelli, risponde all'esigenza di non appesantire eccessivamente il lavoro dell'ufficio di stato civile, il quale, altrimenti, sarebbe costretto ad effettuare lunghe e complicate ricerche al fine di accertare se effettivamente vi siano impedimenti di parentela o di affinità.

Diverse perplessità sono state avanzate anche in ordine a questo secondo gruppo di emendamenti in quanto – si è detto – lasciando ai nubendi la facoltà di dichiarare l'assenza di impedimenti, si potrebbe verificare il caso che essi stessi non conoscano la loro situazione anormale o che addirittura, pur conoscendola, non ne vogliano fare menzione; d'altra parte richiedere ai genitori esercenti la patria potestà il rilascio della dichiarazione stessa comporterebbe un atto di sfiducia nei confronti degli sposi che, in genere, sono anch'essi adulti nel momento in cui si celebra il matrimonio.

Queste succintamente sono le proposte e le perplessità avanzate fino ad oggi relativamente alla proposta di legge in discussione, per cui, pur riconoscendone la validità e l'importanza, ritengo di dover sollecitare la Commissione all'approvazione di essa, tenendo particolarmente conto degli emendamenti presentati.

CACCIATORE. Ho delle perplessità per quanto riguarda l'estratto di nascita. Dato che ci sono zone del nostro paese in cui è ancora importante che la sposa sia figlia legittima, con l'estratto di nascita si verrebbe a mettere lo sposo in condizione di conoscere la eventuale situazione di figlia illegittima della sposa, poiché da tale estratto di nascita risulta la paternità.

CASTELLI. Non è esatto, non si verifica questa ipotesi; dall'estratto di nascita non risulta la paternità; è quindi già stabilito che l'ufficiale di stato civile ometta i dati riguardanti la paternità.

CACCIATORE. Questa era la mia preoccupazione.

COCCO MARIA. Sono sostanzialmente favorevole allo spirito che anima la proposta di legge Dal Canton, per la quale ho raccolto non poche sollecitazioni di famiglie che si trovano in questa difficoltà, che temono, cioè, di veder crollare tutta una situazione di protezione affettiva creata per i figlioli adottivi.

C'è un fatto, però, che desta in me qualche preoccupazione. Il codice dei diritti del minore stabilisce che non si può privare la persona del diritto di conoscere i propri genitori. Credo che il Parlamento italiano debba tenere conto di questo codice dei diritti del minore ed è appunto questo il motivo della mia preoccupazione. La persona vale per quello che è, non per la condizione di nascita.

Ritengo quindi che sia doveroso, da parte nostra, chiarire questo rapporto morale con la formulazione della legge; chiedo perciò ai colleghi di trarre un indirizzo - con un approfondimento anche brevissimo - verso la difesa della persona umana.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Il non minore, se vuole, a titolo personale può sempre compiere l'accertamento relativo alla conoscenza dei propri genitori.

RE GIUSEPPINA. Secondo noi è necessario mantenere il segreto circa la originaria condizione di figli illegittimi allo scopo di evitare traumi pericolosi; come legislatori abbiamo il dovere di cancellare ogni discriminazione e abbiamo appena cominciato a farlo.

Anche se il costume morale non è più quello di cinquanta anni fa, dobbiamo essere realisti e noi siamo convinti che bisogna creare delle condizioni migliori affinché i ragazzi vengano a sapere nel modo più naturale e nel momento più favorevole la loro situazione originaria ed i loro relativi diritti.

A me sembra che per quanto riguarda il primo alinea ci troviamo tutti d'accordo nel togliere la parte relativa alla « condizione di famiglia »; per quanto riguarda invece il secondo alinea, consideriamo farraginoso lo emendamento Castelli, che introdurrebbe un metodo poco idoneo a risolvere il problema.

Capisco le preoccupazioni sollevate dall'onorevole Castelli e l'esigenza di richiedere la dichiarazione a chi abbia una maggiore responsabilità; ma allora persone adulte e mature verrebbero a trovarsi nella condizione di avere ancora bisogno di una dichiarazione dei tutori. Trovo quindi più accettabile l'altro emendamento, che prevede che la dichiarazione sia resa dagli interessati. Ci viene detto che gli interessati non sono in grado di fornire tale dichiarazione perché non conoscono certe cose, ma secondo me anche i genitori possono non conoscere le medesime cose.

Agli effetti pratici ci possiamo trovare di fronte ad un matrimonio annullabile in quanto si è venuto a scoprire un rapporto di consanguineità; ma un evento di tal genere costituisce una percentuale bassissima di fronte alle migliaia di matrimoni perfettamente validi. Mi sembra cioè che ci stiamo creando una preoccupazione eccessiva, suscettibile solo di creare una maggiore farraginosità procedurale che non è proporzionata allo scopo che vogliamo ottenere. Senza tener conto poi che si può verificare ugualmente il caso di un matrimonio annullabile allorquando i nubendi, pur essendo figli legittimi, sono legati da un rapporto di consanguineità fino a quel momento sconosciuto.

Mi dichiaro pertanto favorevole all'emendamento al primo alinea dell'articolo unico, mentre sarei per l'approvazione del secondo alinea così com'è stato proposto dall'onorevole Maria Eletta Martini.

CASTELLI. Vorrei innanzitutto precisare che, a mio avviso, le maggiori perplessità espresse dall'onorevole Maria Cocco sono state dissipate dall'intervento dell'onorevole Giuseppina Re. Ritengo comunque che alcune delle osservazioni dell'onorevole Maria Cocco abbiano un fondamento logico; non dobbiamo però sottovalutare tutta una serie di molteplici altri elementi, quali ad esempio il fatto che il bambino adottato ha la possibilità di accertare in un futuro la sua paternità e maternità, e, di contro, che può essere opportuno non rivelargli in un dato momento dello sviluppo la sua vera condizione. Vi è un grave problema educativo; fino ad oggi nei riguardi delle persone adottate si sono avute determinate convinzioni che hanno ispirato il comportamento pratico; nel momento in cui verrà varata la riforma del diritto di famiglia, sarà necessaria un'azione incisiva a livello educativo per evitare che si consolidi l'abitudine, largamente diffusa, di non rivelare al ragazzo adottato la sua reale situazione. Oggi però non si può operare precipitosamente.

Si tratta di studiare una formulazione che tenga conto dell'esigenza di non rompere drasticamente le consuetudini e delle osservazioni avanzate dal Governo.

Debbo chiarire a tal proposito che l'emendamento da me presentato al secondo alinea non corrisponde *in toto* al mio reale pensiero; d'istinto io sarei per la soppressione pura e semplice del secondo alinea.

L'emendamento, così come è, rappresenta un compromesso per non bloccare l'iniziativa legislativa. Con esso propongo non di concedere ai nubendi la facoltà di dichiarare l'assenza di impedimenti (come vorrebbe l'onorevole Martini), ma di legittimare a questa dichiarazione coloro che sono certamente a conoscenza dell'eventuale stato di figlio illegittimo o adottivo di uno degli sposi (conoscenza non sempre possibile nel caso in cui siano gli sposi stessi a emettere la dichiarazione). Vorrei ricordare che vi possono essere solo due soluzioni: o manteniamo solo la prima parte dell'articolo unico, sopprimendo il secondo alinea, correndo però il rischio che

si contraggano matrimoni annullabili (ipotesi, per altro, che può verificarsi anche nel caso di matrimonio tra legittimi tra i quali intercorra un rapporto di reale consanguineità che li leghi a loro insaputa); oppure adottiamo la normativa proposta dal Senato opportunamente emendata in aderenza ai princìpi illustrati nel corso di questa seduta. In quest'ultimo caso dobbiamo fatalmente adottare un espediente: è un espediente l'emendamento da me proposto, è un espediente quello proposto dall'onorevole Maria Eletta Martini. Creiamo sempre una struttura di tipo anomalo. D'altro canto non so se sia indispensabile far rientrare, a tutti i costi, negli schemi dell'ordinamento giuridico vigente i poteri del tutto eccezionali o se invece non sia preferibile introdurre una speciale deroga tenendo conto di alcuni elementi obiettivi (impossibilità di chiedere la dichiarazione a chi non sia in grado di conoscere la situazione).

Attribuire valore alla dichiarazione di chi, almeno potenzialmente, ha la possibilità di conoscere la situazione mi pare il modo migliore per risolvere il particolare problema.

COCCO MARIA. E se fossero morti i genitori o i tutori?

CASTELLI. In tal caso si rientra nella ipotesi prevista dalla seconda parte dell'emendamento. Mi pare che con l'emendamento si evita di far assumere responsabilità a chi può rendere dichiarazioni false non essendo a conoscenza della situazione; si riduce altresì la necessità di mettere in moto una procedura d'ufficio che potrebbe violare quella riservatezza che ci si sforza di garantire.

Di conseguenza, riconfermato che l'emendamento rappresenta una soluzione di compromesso, insisto per la sua votazione.

CACCIATORE. A mio avviso rimane migliore la soluzione propostaci dal Senato. Per compiere gli accertamenti in esame l'ufficiale di stato civile è veramente competente.

CASTELLI. Ma una tale procedura rischierebbe di rimanere raramente segreta.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Secondo me il problema non è tanto della riservatezza di tale procedura (infatti gli ufficiali di stato civile sono legati al segreto d'ufficio), quanto degli inconvenienti che possono sorgere per la quantità dei procedimenti da esaminare.

CACCIATORE. Allora tutte le preoccupazioni sono fugate. Perché vogliamo rendere responsabili altri quando la responsabilità è dell'ufficiale di stato civile?

CAVALIERE. Mi rendo conto delle preoccupazioni sollevate dai colleghi circa la ricerca del modo più idoneo dell'accertamento di cui ci occupiamo. Però mi sembra che gli emendamenti proposti sia dalla collega Martini, sia dal collega Castelli, pur se mossi da una apprezzabile preoccupazione, siano un poco ingenui. Infatti due giovani che stanno per sposarsi potrebbero rilasciare, in buona fede, la dichiarazione di assenza da vincoli di impedimento al matrimonio non essendo a conoscenza della situazione reale; ma la stessa dichiarazione potrebbero farla due giovani (o solo uno di essi) che, pur essendo a conoscenza della situazione, abbiano deciso ugualmente di sposarsi.

ASSANTE. Ma lo stesso discorso vale per tutte le dichiarazioni.

CAVALIERE. Se noi di fronte a tale eventualità non prevediamo un controllo dell'ufficiale di stato civile, o di un'altra autorità, non verremo a conoscenza della situazione reale.

Senza offesa per nessuno, ritengo questa disposizione inefficace; lo stesso ragionamento vale per i genitori o per coloro che hanno esercitato la patria potestà.

A mio avviso rimane più valida la disposizione formulata dal Senato circa l'affidamento di questo accertamento all'ufficiale di stato civile. E qui mi pare che non ci debbano essere preoccupazioni circa la segretezza, poiché lo ufficiale di stato civile è vincolato dal segreto d'ufficio.

In questo modo se ci fosse qualcuno intenzionato a nascondere il vincolo non potrebbe raggiungere il suo obiettivo; nello stesso tempo sarebbe tutelato l'interesse della società a non veder celebrare un matrimonio di questo genere. Se mai si potrebbe apportare un correttivo, cioè demandare esclusivamente allo ufficiale di stato civile l'accertamento dell'assenza di impedimenti di parentela e di affinità stabilendo – come appare nell'ultima parte dell'emendamento presentato dal collega Castelli – che questo accertamento debba essere fatto mediante l'esame dell'atto integrale di nascita e non invece chiedendo notizie, il che potrebbe esporre gli interessati al pericolo che il fatto, circolando le notizie medesime, diventi di dominio pubblico. Perciò mi dichiaro contrario agli emendamenti che sono stati propo-

sti e favorevole al testo pervenutoci dal Senato, con la sola modifica consistente nell'aggiungere al secondo alinea dopo le parole « è accertata d'ufficio », le parole « esclusivamente mediante l'esame dell'atto integrale di nascita ».

LOSPINOSO SEVERINI. Vorrei esprimere alcune perplessità non tanto in ordine allo emendamento proposto al primo alinea, sul quale concordo, quanto sulla seconda parte dell'articolo, e sugli emendamenti proposti dall'onorevole Maria Eletta Martini e Castelli. Se da un lato – come asserisce l'onorevole Martini – la riservatezza in ordine all'accertamento dell'assenza di impedimenti di parentela e di affinità è garantita dal segreto di ufficio cui è tenuto l'ufficiale di stato civile, dall'altro ricadiamo nel problema che si voleva appunto evitare, quello cioè di non sovraccaricare l'ufficiale di stato civile di troppo lavoro.

Del resto, la stessa dichiarazione resa dai nubendi potrebbe comportare un reato di falso nel caso in cui essi, pur essendo a conoscenza di impedimenti di tal genere, dichiarino che non esiste alcun impedimento. Di conseguenza io ritengo che la soluzione intermedia sia proprio quella prospettata dall'onorevole Cavaliere: lasciamo l'accertamento agli ufficiali di stato civile ma limitiamone il lavoro al semplice esame dell'atto integrale di nascita; in questo modo ci libereremmo della preoccupazione della non veridicità della dichiarazione resa dai nubendi e del superlavoro cui sarebbe sottoposto l'ufficiale giudiziario, con l'unico rischio costituito dal fatto che il matrimonio sarebbe annullabile nel caso in cui, pur risultando i coniugi figli legittimi e quindi non impediti da vincoli di parentela o di affinità, si riscontri uno stato di fatto per il quale questi vincoli sussistono ugualmente.

MUSOTTO. Tra le due soluzioni prospettate e cioè affidare la dichiarazione agli interessati ovvero lasciare l'indagine all'ufficiale di stato civile, mi esprimo favorevolmente nei confronti della seconda, pur avanzando delle perplessità in ordine alla rapidità con cui questa indagine potrebbe avvenire.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Faccio presente innazitutto all'onorevole Musotto che l'indagine da parte dell'ufficiale di stato civile viene condotta esclusivamente in base all'esame dell'atto integrale di nascita per cui non ritengo che sussistano delle preoccupazioni in ordine alla celerità di questa procedura. Per quanto riguarda gli altri problemi avanzati durante questa seduta, ritengo di poter riscontrare un atteggiamento unanime della Commissione per quanto concerne la soppressione delle parole « e la loro condizione di famiglia » al termine del primo alinea; mentre per quanto si riferisce alla formulazione della seconda parte dell'articolo unico, con particolare riguardo all'emendamento da me proposto, vorrei precisare che non ho nulla in contrario ad accettare i suggerimenti dell'onorevole Lospinoso Severini, ma non posso non ribadire che se ho presentato un emendamento sono pienamente convinta della sua validità. Nel caso in cui esso non dovesse essere accettato sarei piuttosto per la formulazione proposta dall'onorevole Cavaliere in quanto mi sembra particolarmente adatta a precisare la celerità dei termini entro i quali deve essere condotta l'indagine da parte dell'ufficiale di stato civile.

Inoltre tale tipo di indagine eviterebbe il rischio di dar pubblicità ad una situazione che gli interessati non vogliono sia portata a conoscenza di tutti.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Innanzitutto debbo sottolineare il nobile spirito che ha animato la proposta di legge presentata dall'onorevole Dal Canton. Non vorrei però che nell'intento di perfezionare troppo questa nobile intenzione si ottenessero risultati negativi al di là dello stesso spirito promotore.

I due punti centrali della proposta sono quello di evitare traumi venendo bruscamente a conoscenza di una situazione ignorata, e quello di individuare un serio controllo in ordine alla inesistenza di impedimenti invalidanti il matrimonio. Sono queste appunto le posizioni da cui si deve partire.

Così come la proposta di legge era stata formulata ed approvata dal Senato queste due esigenze sembravano, al Governo, sufficientemente garantite. Per quanto riguarda l'emendamento qui proposto per la soppressione del riferimento alla « condizione di famiglia », il pensiero del Governo è che l'assenza di questa certificazione metterebbe in più serie difficoltà l'ufficiale di stato civile, il quale dovrebbe poi procedere ad ulteriori indagini per accertare l'inesistenza degli impedimenti. Comunque su questo emendamento il Governo si rimette alla Commissione.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dagli onorevoli Castelli e Martini Maria Eletta, nonché quello presentato dall'onorevole Cavaliere, a me sembra che presentino tutti lo stesso inconveniente. Questi emendamenti, infatti, tendono tutti a dare ai genitori o ai nubendi la facoltà di attestare con una certificazione, che non avrebbe un valore semplicemente sostitutivo della dichiarazione dell'ufficiale di stato civile, bensì diventerebbe una dichiarazione costitutiva a tutti gli effetti; la inesistenza dei rapporti menzionati dall'articolo 97 del codice civile. Sarebbe questa la prima volta nel diritto positivo italiano che si presenterebbe questa possibilità: cioè dare ai privati poteri di attestazione.

Faccio presente, inoltre, che più tentiamo di modificare il testo trasmesso dal Senato (che a mio modo di vedere offre sufficienti garanzie), più corriamo il rischio che questa proposta di legge non venga approvata con l'urgenza che è necessaria continuando a fare la « fisarmonica » tra Camera e Senato. Nello stesso tempo si correrebbe il rischio di fare delle innovazioni inutili dato che ai fini dello accertamento della inesistenza di impedimenti matrimoniali a me sembra che come legislatori abbiamo fatto tutto il possibile per non correre il rischio di possibili errori.

Lo stesso ragionamento vale per la formulazione subordinata di un emendamento presentato dalla onorevole Martini, che trova riscontro in un emendamento formale dell'onorevole Cavaliere: più modifichiamo, più diamo la possibilità al Senato di modificare. Pur non avendo niente in contrario al fatto che la legge ritorni all'esame del Senato mi sembra questa una considerazione che si deve fare con la dovuta attenzione.

Il Governo si rimette praticamente alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti proposti al primo alinea e quelli proposti al secondo alinea da parte dell'onorevole Cavaliere; si dichiara invece contrario agli emendamenti al secondo alinea proposti dagli onorevoli Martini e Castelli.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 97 del codice civile è sostituito dai seguenti:

« Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi e la prova dell'assenso al matrimonio, se è prescritto, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia ».

« L'assenza di impedimento di parentela e di affinità a termini e per gli effetti dell'articolo 87 del codice civile è accertata di ufficio, dall'ufficiale dello stato civile, al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Alla fine del primo alinea dell'articolo unico, sopprimere le parole: « e la loro condizione di famiglia ».

CACCIATORE, MARTINI MARIA ELETTA.

Sostituire il secondo alinea dell'articolo unico con il seguente:

« Gli sposi debbono dichiarare all'ufficiale dello stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazioni, sotto la loro personale responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio, secondo quanto disposto dall'articolo 87, di cui hanno preso conoscenza attraverso la lettura, chiara e completa, fatta dall'ufficiale dello stato civile ».

« MARTINI MARIA ELETTA.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento sostitutivo del secondo alinea.

PRESIDENTE. Sta bene. Sono stati inoltre presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo alinea dell'articolo unico con il seguente:

« Coloro che esercitano o hanno esercitato la patria potestà debbono dichiarare all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'articolo 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dallo ufficiale di stato civile. In difetto di tale dichiarazione, l'ufficiale di stato civile accerta d'ufficio, mediante esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza di impedimento di pa-

rentela o di affinità a termini e per gli effetti di cui all'articolo 87 ».

CASTELLI.

All'emendamento Castelli, dopo le parole: « lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile », *aggiungere le seguenti*: « con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.

La dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta dinanzi all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le disposizioni degli articoli 20, 24 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ».

MICHELI PIETRO.

All'emendamento Castelli, inserire prima delle parole: « mediante esame dell'atto integrale di nascita », *la parola*: « esclusivamente ».

SABADINI.

Al secondo alinea, dopo le parole: « è accertata d'ufficio », *aggiungere le altre*: « mediante esame dell'atto integrale di nascita ».

CAVALIERE.

CASTELLI. È stato detto nel corso della discussione generale che il mio emendamento, dopo le modifiche che gli sono state apportate, introdurrebbe nell'ordinamento giuridico un principio nuovo in materia di dichiarazione resa dalle parti o da un terzo rispetto ad una situazione che dovrebbe essere accertata dall'ufficiale di stato civile.

Io vorrei, se mi si consente, rileggere una norma contenuta nella legislazione vigente. L'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, recita: « L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione ». L'articolo 2 recita: «La data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi, o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni ».

Mi sembrano perciò infondate le preoccupazioni cui accennavo poc'anzi; tutt'al più si potrebbe obbiettare che l'atto del matrimonio è talmente importante che non dovrebbero essergli applicabili le disposizioni che vigono in altre circostanze.

Una seconda osservazione: ritengo eccessive le preoccupazioni in ordine alla possibilità di matrimoni incestuosi. Le probabilità di un evento di tal genere sono talmente ridotte da non giustificare insistenze così vivaci alla proposta.

In definitiva mi dichiaro favorevole agli emendamenti che sono stati presentati al mio emendamento.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Come preannunciato, insisto sull'emendamento al primo alinea ed accetto l'emendamento Castelli al secondo alinea, nonché i subemendamenti Micheli Pietro e Sabadini; subordinatamente alla reiezione dell'emendamento Castelli, accetto anche l'emendamento Cavaliere.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Come già detto, il Governo si rimette alla Commissione per gli emendamenti Cacciatore-Martini Maria Eletta e Cavaliere. È contrario al subemendamento Micheli Pietro e si rimette alla Commissione per il subemendamento Sabadini.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento, soppressivo al primo alinea, Cacciatore-Martini Maria Eletta, accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione degli emendamenti all'emendamento Castelli, interamente sostitutivo del secondo alinea.

CACCIATORE. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di questi emendamenti e della proposta di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Micheli Pietro, accettato dal relatore e sul quale il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Sabadini, accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, nel testo modificato dai subemendamenti testé approvati, l'emendamento Castelli, accettato dal relatore e sul quale il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario.

(*È approvato*).

Dichiaro assorbite dalla precedente votazione l'emendamento Cavaliere, aggiuntivo al secondo alinea.

L'articolo unico, a seguito degli emendamenti testé approvati, resta dunque così formulato:

« Il primo comma dell'articolo 97 del codice civile è sostituito dai seguenti:

" Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale di stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi e la prova dell'assenso al matrimonio, se è prescritto, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi.

Coloro che esercitano o hanno esercitato la patria potestà debbono dichiarare all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'articolo 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.

La dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta dinanzi all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le disposizioni degli articoli 20, 24 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale di stato civile accerta d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza di impedimento di parentela o di affinità a termini e per gli effetti di cui all'articolo 87 ».

Anche al fine di redigere un testo interamente sostitutivo dell'articolo 97 del codice civile, anziché del solo primo comma di esso, chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

(*Così rimane stabilito*).

La votazione finale a scrutinio segreto della proposta di legge avrà luogo in fine di seduta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CACCIATORE

Seguito della discussione del disegno di legge n. 2126 e delle proposte di legge Pintus n. 952, Micheli Pietro n. 1004, Micheli Pietro ed altri n. 1384, Cavallari ed altri n. 2451, recanti modificazioni alle norme in materia di protesti cambiari e di altri titoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pintus, Micheli Pietro, Micheli Pietro ed altri, Cavallari, recanti modificazioni alle norme in materia di protesti cambiari e di altri titoli.

L'onorevole Castelli ha facoltà di riferire sui lavori svolti dal Comitato ristretto incaricato di redigere un testo unificato.

CASTELLI, *Relatore*. Non credo di dover aggiungere molte parole a ciò che ho avuto modo di chiarire nei miei precedenti interventi. Voglio solo precisare che nella formulazione del testo unificato il Comitato ristretto ha dovuto contemperare sia esigenze di carattere giuridico-politico, sia istanze avanzate dal Governo e da vari gruppi parlamentari. Nei dibattiti sono emerse due linee operative, che sono apparse conciliabili.

Il Governo, ha insistito nel proporre l'istituzione della figura giuridica del « presentatore », persona diversa da quella del pubblico ufficiale (che redige l'atto di protesto e che provvede agli adempimenti imposti dalla legge), ma da considerare pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti del codice penale. Altri gruppi hanno proposto di conferire la facoltà di elevare protesti agli aiutanti ufficiali giudiziari.

L'articolo 1 del testo unificato è da considerarsi, su questo punto, l'architrave portante di tutto il provvedimento, appunto perché crea il nuovo istituto. Non mi pare però il caso di discuterlo qui e credo sia più opportuno procedere all'esame dei singoli articoli al fine di procedere sollecitamente all'approvazione del provvedimento in discussione.

COCCIA. Vorrei far rilevare ai colleghi che numerosissimi emendamenti sono stati presentati al testo unificato elaborato dal Comitato ristretto. Per questo motivo ritengo che non sia opportuno passare, in questa seduta, allo esame degli articoli, in quanto essi richiedono, a mio giudizio, un esame più approfondito anche in ordine agli emendamenti presentati.

CASTELLI, *Relatore*. Devo precisare che mi riservo di ampliare il mio intervento in ordine al provvedimento in discussione allorquando passeremo ai singoli articoli ed agli emendamenti presentati.

COCCIA. Sono intervenuto perché mi è sembrato che si passasse direttamente all'esame degli articoli. Secondo me procedere in tal senso significherebbe rendere difficile lo svolgimento dei nostri interventi.

VASSALLI. Vorrei sapere se tutti gli emendamenti sono stati già recepiti dal testo del Comitato ristretto, oppure se ce ne sono altri.

LOSPINOSO SEVERINI. Gli emendamenti da me proposti si riferiscono al testo del Comitato ristretto.

DI NARDO FERDINANDO. Secondo me potremmo oggi dichiarare chiusa la discussione generale, che risulta ormai superata. Poiché ci sono molti emendamenti presentati al testo elaborato dal Comitato ristretto e non avendone ancora noi preso adeguata visione, proporrei di rinviare ad altra seduta la discussione sugli articoli in maniera da poter approfondire l'esame di tali emendamenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Senatori DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Modifica all'articolo 97 del codice civile, concernente i documenti per le pubblicazioni matrimoniali » (*Approvata dal Senato della Repubblica*) (1585):

Presenti	28
Votanti	26
Astenuti	2
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi, Assante, Bernardi, Carta, Castelli, Cataldo, Cavaliere, Coccia, Cocco Maria, De Poli, Fanelli, Gorreri, Guidi, Lospinoso Severini, Marchetti, Martini Maria Eletta, Micheli Pietro, Morvidi, Musotto, Padula, Pellegrino, Re Giuseppina, Sabadini, Tagliarini, Traina, Vassalli.

Si sono astenuti:

Cacciatore, Granzotto.

La seduta termina alle 12,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO